



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA

CF PENSIAMO AL DOMANI SET INFORMATIVO

Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte a premio annuo costante e a capitale costante

Il presente Set Informativo contenente:

- Documento Informativo Precontrattuale VITA
- Documento Informativo Precontrattuale AGGIUNTIVO VITA
- Condizioni di Assicurazione e Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti precontrattuali disponibili anche sul sito Internet della Compagnia www.cfassicurazioni.com.

Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l'eventuale sottoscrizione di un prestito/mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l'erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo/prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”

Data di redazione del presente set informativo 24/05/2024

Consigli per i consumatori

Le polizze vita dormienti sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell'assicurato, delle cui esistenze i beneficiari non sono a conoscenza, o di polizze che, giunte a scadenza, non sono state riscosse dagli interessati per vari motivi.

Come previsto all'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni (prescrizione) da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Oltre tale termine le imprese di assicurazione devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP.

Per evitare il fenomeno delle polizze dormienti è buona norma:

se si stipula una polizza vita per la propria protezione o per quella dei propri cari, informare i propri familiari, o coloro ai quali sono destinate le somme, dell'esistenza del contratto;

designare nominativamente i beneficiari avendo cura di indicare i relativi dati anagrafici (nome, data di nascita, codice fiscale) e tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari evitando il ricorso a formulazioni generiche quali ad esempio “eredi legittimi o testamentari”, “figli nati e/o nascituri”, “coniuge o coniuge al momento del decesso”.

Inoltre, per consentire all'impresa con la quale si è stipulata la polizza di attivarsi, è necessario che vengano fornite tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso (indirizzo, recapito telefonico, e-mail) e che vengano aggiornati in caso di variazione. Infine, se non si vuol portare a conoscenza dei beneficiari l'esistenza della polizza, è possibile comunicare all'impresa, all'atto della sottoscrizione della polizza nell'apposito spazio indicato, i dati necessari per l'identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio annuo costante e a capitale costante

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP VITA)

Prodotto CF PENSIAMO AL DOMANI
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.

Il presente DIP VITA è aggiornato al 24.05.2024

Il DIP VITA pubblicato è l'ultimo disponibile

V.001.2023.PADP



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti che seguono.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte a premio annuo costante e a capitale costante di durata pluriennale.

Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente una tutela del tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l'eventuale sottoscrizione di un prestito/mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l'erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo/prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.



CHE COSA E' ASSICURATO/ QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Questa polizza assicura il rischio di decesso dell'Assicurato.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale avvenga, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati l'importo pari al capitale assicurato. Il contratto ha durata pluriennale compresa tra i 5 ed i 35 anni.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.



CHE COSA NON E' ASSICURATO?

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa - senza limiti territoriali - salvo i casi in cui il decesso sia causato da:

- X** dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- X** partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- X** incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- X** infortuni o malattie causati all'Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- X** malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e non dichiarate;
- X** infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l'Assicurando rifiuti di sottoporsi all'accertamento previsto dall'Impresa



CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA?

! **La polizza prevede limiti d'indennizzo, carenze e franchigie ed esclusioni di assumibilità.**

! All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere il **capitale assicurato** iniziale che dovrà avere un valore minimo pari o superiore a 5.000 Euro.

! La copertura temporanea caso morte prevede un periodo di **carezza** di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Il periodo di carezza si intende annullato, e quindi la copertura decorre immediatamente all'atto della firma, qualora l'Assicurando si sottoponga a visita medica e agli esami clinici specifici **richiesti** in base al capitale prescelto ed in relazione all'età dell'Assicurando stesso.

Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implicino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina); pilota o membro dell'equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia); attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista); sport a livello professionale.



DOVE VALE LA COPERTURA?

La garanzia rischio Morte è valida senza la previsione di limiti territoriali.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e dei Questionari, le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione o la nullità del contratto.**

Dichiarare e comunicare alla Compagnia l'eventuale aggravamento e/o diminuzione del rischio verificatosi in corso di validità contrattuale.

In caso di decesso dell'Assicurato, al fine della liquidazione della prestazione dovrà essere trasmesso il "Modulo di Denuncia Sinistro per Decesso" disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com) cui dovranno essere allegati i seguenti documenti a cura del Contraente e dei Beneficiari:

- certificato di decesso dell'Assicurato in carta semplice;
- relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dalla Compagnia;
- se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso;
- in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell'Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall'Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- copia dell'eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
- in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia autentica del testamento o, nell'ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti se l'Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
- in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore;
- copia del documento d'identità in corso di validità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun Beneficiario.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio è determinato in relazione all'età dell'Assicurato, al suo stato di salute e alle attività svolte, nonché all'ammontare del capitale assicurato alla data di decorrenza del contratto. Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio annuale corrisposto in via anticipata.

Il premio può essere corrisposto anche con frequenza mensile, trimestrale o semestrale, senza alcun costo di frazionamento. Non è previsto il cambio di frazionamento in corso di contratto. **In caso di frazionamento del premio in rate sub-annuali, per aver diritto alla prestazione, vige comunque l'obbligo del versamento dell'intera prima annualità di premio.** Qualora si verifichi l'evento assicurato durante la prima annualità assicurativa e il premio relativo al primo anno non sia stato corrisposto per intero, per poter procedere alla liquidazione, la parte di premio residua dovrà essere versata prima della liquidazione stessa.

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario che ha distribuito il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Alternativamente, il Contraente potrà versare i premi tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.

Non è consentito il pagamento del premio in contanti.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intenderà concluso e perfezionato nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione del modulo di proposta completo di tutte le informazioni e della consegna dei documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve il certificato di assicurazione a condizione che sia versato il premio pattuito a CF Life e che questa abbia acquisito la disponibilità della somma versata. Il contratto ha una durata pluriennale a scelta del Contraente, con un minimo di 5 anni ed un massimo di 35 anni.



COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

REVOCA DELLA PROPOSTA: La **proposta contrattuale** può essere revocata nel periodo antecedente la conclusione del contratto mediante l'invio all'indirizzo della Compagnia di una raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cftecnicovita@pec.it. Successivamente la Compagnia rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.

RECESSO: Il Contraente può esercitare il diritto di recesso **entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto** inviando una raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cftecnicovita@pec.it. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia ha l'obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: non prevista



SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? NO SI

Il presente prodotto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dall'Impresa.

Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio annuo costante e a capitale costante

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)

Prodotto CF PENSIAMO AL DOMANI

CF Life Compagnia di Assicurazione Vita S.p.A.

Il presente DIP Aggiuntivo Vita è aggiornato al 24.05..2024

Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile
V.001.2023.PADP

Il presente documento contiene le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l'eventuale sottoscrizione di un prestito/mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l'erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo/prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma – Italia, tel. 06 51294 600 fax 06 51294 960, sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazionilife.com e cfassicurazionilifespa@pec.it - Capitale sociale 6.700.000,00 di Euro i.v. - P.IVA n. 03801541008 Cod. F. 09623620151 REA CCIAA Roma n. 702453 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00096. Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 15/02/1991 (G.U: n.47 del 25/02/1991).

Società del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

L'ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2023 è pari a euro 8.262.829 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 6.700.000 mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d'esercizio, è pari a euro 1.562.829.

- Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 6.273.726;
- Requisito patrimoniale minimo: euro 4.000.000;
- Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: euro 10.434.714;
- L'indice di solvibilità è pari al 166,32% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l'ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato e sono disponibili sul sito all'interno della Relazione Unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 2023 del Gruppo CF Assicurazioni.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

 Che cosa non è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui il decesso sia causato da:</p> <ul style="list-style-type: none">• partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest'ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;• partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall'Assicurato;• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;• pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;• trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.

 Ci sono limiti alla copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di evento?	In caso di decesso dell'Assicurato: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto, ma dovranno essere comunicate e devolute dall'Impresa al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni.
	Liquidazione della prestazione: Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'ultimo dei documenti necessari, l'Impresa corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute attraverso bonifico bancario.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui l'Impresa, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni, la stessa ha diritto:</p> <p>a) in caso di dolo o colpa grave di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall'Assicurato; - rifiutare qualsiasi pagamento al verificarsi del sinistro; <p>b) nel caso non esista dolo o colpa grave, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre, le somme assicurate al verificarsi del sinistro in relazione al maggior rischio accertato; - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza. <p>L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni in base all'età reale.</p>
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Si riportano di seguito le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Vita: <ul style="list-style-type: none"> - non sono previsti meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e i premi pagati sulle assicurazioni sulla vita non sono attualmente soggetti ad alcuna imposta.
Rimborso	È previsto solo nei casi di esercizio da parte del Contraente del diritto di revoca esercitabile nel periodo antecedente la conclusione del contratto o di esercizio del diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
Sconti	Il prodotto non prevede sconti di premio.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La copertura ha effetto alla data di decorrenza del contratto e ha durata pari a quella scelta dal Contraente (con un minimo di 5 anni ed un massimo di 35 anni) tranne nel caso di cessazione del rapporto dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente; • morte dell'Assicurato; • risoluzione da parte della Compagnia per inadempienza del Contraente; • esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'Art 1892, Art. 1893, Art. 1894, all'Art. 1898 o all'Art. 1926
Sospensione	Il contratto non prevede la sospensione della garanzia.
Riattivazione	Previa specifica accettazione da parte dell'Impresa, il Contraente potrà richiedere l'attivazione del contratto anche in caso di mancato pagamento superiore a 6 mesi, ma non superiore a 12 mesi. In questo caso l'impresa potrà richiedere all'Assicurato nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla riattivazione tenendo conto del loro esito.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita
Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Richiesta di informazioni	Non previste.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a chi desidera garantire ai Beneficiari designati, una protezione assicurativa che li preservi economicamente dalle difficoltà che possono sopraggiungere in caso di scomparsa improvvisa dell'Assicurato, per far fronte ad impegni futuri o alle necessità di sostentamento della propria famiglia

Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio: Sul premio di perfezionamento e sui premi successivi sono applicati i seguenti caricamenti:

- caricamento di gestione: 7% del premio
- caricamento di incasso: 5% del premio
- caricamento di acquisizione: percentuale del premio in base all'età dell'assicurato e alla durata prescelta del contratto (nella tabella vengono riportate età e durate esemplificative):

Età Assicurato	DURATA DEL CONTRATTO IN ANNI						
	5	10	15	20	25	30	35
18	8,13%	8,29%	5,63%	4,31%	3,51%	2,99%	2,61%
20	8,13%	8,29%	5,63%	4,31%	3,51%	2,99%	2,61%
25	8,13%	8,29%	5,63%	4,31%	3,52%	2,99%	2,62%
30	8,13%	8,29%	5,64%	4,31%	3,53%	3,00%	2,64%
35	8,13%	8,30%	5,65%	4,33%	3,54%	3,02%	2,66%
40	8,13%	8,31%	5,66%	4,35%	3,57%	3,06%	2,71%
45	8,14%	8,33%	5,69%	4,38%	3,62%	3,12%	2,79%
50	8,15%	8,37%	5,74%	4,44%	3,69%	3,22%	
55	8,18%	8,43%	5,82%	4,54%	3,82%		
60	8,22%	8,53%	5,94%	4,71%			
65	8,27%	8,69%	6,16%				
70	8,37%	8,99%					
75	8,56%						

Costi per riscatto: non previsti per la tipologia di prodotto.

Costi per l'erogazione della rendita: non previsti per la tipologia di prodotto.

Costi per l'esercizio delle opzioni: non previsti per la tipologia di prodotto.

Costi di intermediazione: con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, la quota parte percepita dall'intermediario è pari al 53,57%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio reclami di CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. all'indirizzo in Roma – Via Paolo di Dono 73 – 00142 o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: reclamilife@cfassicurazionilife.com e qualora si utilizzi un account di posta certificata si può utilizzare l'indirizzo reclamicliflife@pec.it</p> <p>I reclami dovranno contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec:tutela.consumatore@pec.ivass.it</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione:</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p> <p>Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Assicurazione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio Avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi delle controversie</p>	<p>In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm)</p> <p>In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>
<p>REGIME FISCALE</p>	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme Vigenti.</p> <p>I premi delle assicurazioni vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione. I premi danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.</p>

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte a premio annuo costante e a capitale costante

Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l'eventuale sottoscrizione di un prestito/mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l'erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo/prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.

Il presente documento è aggiornato al 24.05.2024 ed è stato realizzato seguendo le linee guida del tavolo tecnico ANIA- Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per “Contratti Semplici e Chiari”

Guida alla lettura

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- Frasi in **grassetto** per indicare la possibilità di perdere un diritto, limitazioni di una garanzia, oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato e le clausole onerose.
- Box rossi per indicare le esclusioni e i limiti di copertura
- Box blu per indicare gli esempi

SOMMARIO

GLOSSARIO	4
Art. 1 - Oggetto del contratto e prestazioni	7
Art. 2 - Conclusione e decorrenza del contratto	7
Art. 3 - Revoca della proposta	7
Art. 4 - Capitale assicurato	8
Art. 5 - Durata del contratto	8
Art. 6 - Cessazione del rapporto	8
Art. 7 - Diritto di recesso del Contraente	8
Art. 8 - Requisiti generali di assicurabilità	9
Art. 9 - Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio	9
Art. 10 - Esclusioni	11
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	11
Art. 12 - Carenze	12
Art. 13 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (art. 1926 del Codice Civile)	12
Art. 14 - Diminuzione del rischio in corso di validità contrattuale (art. 1897 del Codice Civile)	13
Art. 15 - Premi	13
Art. 16 - Mancato pagamento del premio	13
Art. 17 - Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione	14
Art. 18 - Costi gravanti sul premio	14
Art. 19 - Richiesta di informazioni	14
Art. 20 - Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato	14
Art. 21 - Comunicazione Periodica	15
Art. 22 - Beneficiari	15
Art. 23 - Documentazione in caso di sinistro	16
Art. 24 - Riscatto, riduzione, prestito	16
Art. 25 - Cessione – Pegno	16
Art. 26 - Opzioni contrattuali	16
Art. 27 - Valuta	17
Art. 28 - Imposte	17
Art. 29 - Normativa FATCA e CRS	17
Art. 30 - Forma delle comunicazioni all'Impresa	17
Art. 31 - Reclami	17
Art. 32 - Mediazione	18
Art. 33 - Foro competente	18
Art. 34 - Prescrizione	18
Art. 35 - Lingua	19

Art. 36 - Rinvio alle norme di legge 19
Allegato 1 - Tabella del caricamento di acquisizione 21

GLOSSARIO

Il presente documento è aggiornato al 01.11.2023

Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto emesso per prendere atto di modifiche concordate tra l'Impresa e il Contraente.
Assicurato	Persona fisica che ha stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici, alla fascia di età di appartenenza e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicurando	Persona fisica che effettua la proposta di assicurazione presso la compagnia assicurativa.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto. Viene designata nel modulo di proposta dal Contraente e indicata in polizza; può coincidere o no con il Contraente stesso.
Capitale assicurato in caso di decesso	Importo indicato nel modulo di proposta o nel certificato di assicurazione che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Carenza	Periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci; se l'evento assicurato si verifica in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.
Certificato di Assicurazione	Documento emesso dall'Impresa comprovante l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione.
Cessione – Pegno	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
Contraente	Il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula il contratto con l'Impresa e si obbliga a pagare i premi alle scadenze concordate.
Contratto	Nel caso di specie, CF Pensiamo al Domani è un contratto di assicurazione sulla vita che presta la garanzia in caso di decesso dell'Assicurato che avvenga nel corso della durata contrattuale. L'Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare il capitale indicato nel modulo di proposta al verificarsi dell'evento decesso dell'Assicurato.
Conclusione del contratto	Il contratto si considera concluso quando il Contraente, terminato il processo di valutazione del rischio da parte dell'Impresa, riceve il certificato di polizza firmato dall'Impresa in segno di accettazione.
Condizioni contrattuali (o di assicurazione)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e il rapporto giuridico.
Costi di caricamento	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui la garanzia diviene efficace e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente-Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario delle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Documento unico di rendicontazione	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
Durata	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa	Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato, che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - CRS (Common Reporting Standard)	Normativa che prevede l'obbligo delle istituzioni finanziarie, fra le quali le Imprese di Assicurazione, di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall'Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016.
Garanzia	Impegno dell'Impresa a liquidare il capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza in caso di decesso dell'Assicurato.
Impresa	CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa Vita – con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.
Impignorabilità e insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
IVASS (già ISVAP)	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Modulo di Proposta/Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
Periodo di copertura	Periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante.
Premio	L'importo versato dal Contraente all'Impresa per l'acquisto della garanzia.

Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso, entro i termini indicati dalla Legge.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto proposto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Questionario sullo stato di salute	Documento compreso nel modulo di proposta che descrive la storia clinica e lo stato di salute dell'Assicurato, sulla base delle risposte dallo stesso fornite, debitamente sottoscritto dall'Assicurato o da chi ne esercita la potestà e che costituisce parte integrante della polizza, nei casi in cui ne è richiesta la compilazione.
Recesso	Diritto del Contraente di sciogliere il contratto, da esercitare entro 30 giorni dal momento della conclusione.
Revoca	Diritto del Contraente di manifestare l'intenzione di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Set informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composto da: Dip Vita, DIP Aggiuntivo Vita, Condizioni di Assicurazione; Glossario; Modulo di Proposta.
Rischio demografico	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto (ad es. morte) attinente alla vita dell'Assicurato, al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare la copertura assicurativa prevista dal contratto, la quale è caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Spese di emissione	Oneri costituiti da importi fissi a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

CF PENSIAMO AL DOMANI è un prodotto finalizzato a tutelare il tenore di vita dei propri cari ed è offerto da CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.. Il contratto prevede la sottoscrizione, da parte del Contraente, di una garanzia in forma di Temporanea Caso Morte.

Il presente documento è aggiornato al 01.11.2023

Art. 1 - Oggetto del contratto e prestazioni

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il prodotto denominato CF PENSIAMO AL DOMANI, appartenente alla tipologia dei contratti di assicurazione temporanea. Tale copertura offre la possibilità di sottoscrivere una garanzia Temporanea Caso Morte, che prevede il pagamento di un capitale ai Beneficiari designati dal Contraente, al verificarsi del decesso dell'Assicurato,

CF PENSIAMO AL DOMANI è un prodotto di Ramo I. In particolare, al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito anche CF Life o la Compagnia o l'Impresa o la Società o l'Assicuratore) si obbliga a corrispondere l'importo pari al capitale assicurato iniziale, indicato nel Modulo di Proposta e nell'Art. 4 - "Capitale assicurato" delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il contratto ha una durata pluriennale con un minimo di 5 anni e un massimo di 35 anni, a scelta del Contraente prima della decorrenza della copertura.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fermo quanto previsto all'Art 10 - "Esclusioni", senza limiti territoriali.

Il contratto non prevede la retrocessione di utili finanziari.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa e il premio pagato resta acquisito dall'Impresa stessa. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali – salvo le limitazioni previste all'Art. 10 - "Esclusioni" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione del modulo di proposta completo di tutte le informazioni e della consegna dei documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve il certificato di assicurazione, a condizione che sia stato versato il premio pattuito a CF Life e che questa abbia acquisito la disponibilità della somma versata.

Qualora l'Assicurato non possa sottoscrivere il Questionario sullo Stato di Salute o nel caso in cui il Contraente richieda un capitale per il quale è necessario produrre il rapporto di visita medica ed eventualmente la documentazione medica prevista per il livello di capitale assicurato richiesto e per l'età dell'Assicurato, come indicato nell'Art.9 - "Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio", il contratto si ritiene concluso al termine del processo di valutazione del rischio da parte della Compagnia. L'Impresa invierà al Contraente il certificato di assicurazione firmato, completo di eventuali indicazioni di sovrappremio e/o limitazioni di copertura.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato nel certificato di assicurazione.

Art. 3 - Revoca della proposta

La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma
oppure
a mezzo posta elettronica certificata (PEC): cftecnicovita@pec.it

In tal caso l'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 4 - Capitale assicurato

All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere il capitale assicurato, che dovrà avere un valore minimo pari o superiore a 5.000,00 Euro.

Il capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato è indicato nel certificato di polizza.

Il capitale assicurato sarà pagato ai Beneficiari designati in polizza in caso di morte dell'Assicurato avvenuta nel corso della durata del contratto.

Art. 5 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate in polizza.

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 6 – "Cessazione del rapporto", questo contratto ha una durata pluriennale a scelta del Contraente, con un minimo di 5 anni e con un massimo di 35 anni.

Art. 6 - Cessazione del rapporto

Il contratto si scioglie in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- morte dell'Assicurato;
- risoluzione da parte della Compagnia per inadempienza del Contraente;
- esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art.1892, art. 1893, art. 1894, art. 1898 e art. 1926 del Codice Civile.

Il contratto estinto non può più essere riattivato.

Art. 7 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. Il recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. inviata all'indirizzo:

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.

Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma

o

a mezzo posta elettronica certificata (PEC): cftecnicovita@pec.it

allegando copia del documento d'identità in corso di validità del Contraente.

La notifica del recesso, regolarmente consegnata all'Impresa, libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Impresa ha l'obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto **al netto della quota parte di premio relativo al rischio corso nel periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.**

Esempio – Rimborso del premio in caso di recesso

Premio versato in Euro	Spese di Emissione	Premio versato al netto delle spese di emissione in Euro	Tempo goduto in giorni	Tempo goduto in anni	Premio goduto	Rimborso
€ 767,50	€ 0,00	€ 767,50	3	0,008219178	€ 6,31	€ 761,19
€ 767,50	€ 0,00	€ 767,50	20	0,054794521	€ 42,05	€ 725,45

Art. 8 - Requisiti generali di assicurabilità

È assicurabile la persona fisica che, al momento della sottoscrizione del contratto, abbia un'età assicurativa compresa tra i 18 anni e i 75 anni. L'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto non deve essere superiore agli 80 anni.

L'età assicurativa dell'Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Esempio – Età dell'Assicurato

ETA' ANAGRAFICA	ETA' ASSICURATIVA	NUMERO MASSIMO DI ANNI DI DURATA
40 anni, 3 mesi	40 anni	35
65 anni, 6 mesi	66 anni	14
74 anni, 5 mesi, 25 giorni	74 anni	6
75 anni, 6 mesi, 1 giorno	76	non può sottoscrivere il contratto

Non sono inoltre assicurabili:

- le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implicino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina); pilota o membro dell'equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia); attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista); sport a livello professionale.
- i soggetti affetti da: dipendenza da sostanze psicoattive (alcool – stupefacenti – farmaci psicoattivi); HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili; psicosi croniche prive di causalità organica; sindromi organiche cerebrali;
- i soggetti che non adempiano a quanto richiesto al successivo Art.9 - "Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio".

Su richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato, l'Impresa si riserva di valutare le attività lavorative e/o sportive svolte anche saltuariamente, dichiarate prima della conclusione del contratto, previa sottoscrizione di apposito questionario. La valutazione sarà oggetto di specifica dichiarazione riportata su appendice alla polizza che potrà:

- includere l'attività professionale o sportiva, con eventuale versamento di sovrappremio;
- escludere dalla garanzia il decesso dovuto all'attività professionale o sportiva dichiarata.

Art. 9 - Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio

Per consentire la corretta valutazione del rischio da parte dell'Impresa è necessario che il Contraente fornisca la documentazione indicata nella griglia di assunzione che segue, in relazione all'età assicurativa dell'Assicurando e al capitale da assicurare richiesto:

Capitale da assicurare in Euro	Età dell'Assicurando alla data di sottoscrizione	
	< 55 anni	>= 55 anni
(*) Fino a 300.000,00€	Questionario sanitario RVM (solo per eliminazione della carenza)	Questionario sanitario RVM Esami ematochimici

Da 300.001,00€ fino a 550.000,00€	Questionario sanitario RVM Analisi urine complete Sierologia virale Esami ematochimici ECG basale	Questionario sanitario RVM Analisi urine complete Sierologia virale Esami ematochimici Visita medica eseguita da cardiologo ECG basale PSA
Da 550.001,00€	Questionario sanitario RVM Analisi urine complete Sierologia virale Esami ematochimici Visita medica eseguita da cardiologo ECG basale Certificato del medico	Questionario sanitario RVM Analisi urine complete Sierologia virale Esami ematochimici Visita medica eseguita da cardiologo ECG basale Certificato del medico PSA
RVM: Rapporto di Visita Medica Esami ematochimici: Emocromo completo con piastrine + VES + Glicemia + Colesterolemia totale e HDL + Trigliceridemia + Creatininemia + Transaminasi (AST + ALT) + Gamma GT Sierologia virale: Test HIV (salvo carenza) + HBsAg + HCV PSA: Prostatic Specific Antigen, per assicurati di sesso maschile Analisi urine complete: Ricerca di eventuale proteinuria e glicosuria effettuata in laboratorio ECG: Elettrocardiogramma basale		

(*) capitale da considerare: cumulo del capitale di questa polizza con quello di eventuali altre polizze stipulate in precedenza

Per capitali pari o superiori a 1.000.000,00€ deve essere compilato il questionario finanziario.

In relazione al capitale da garantire richiesto dal Contraente e all'età assicurativa dell'Assicurando, l'Impresa richiede la sola sottoscrizione del modulo di proposta, che contiene il Questionario sullo Stato di Salute, ovvero la presentazione della ulteriore documentazione medica.

Il premio viene calcolato tenendo conto della valutazione di tale documentazione.

I costi della visita medica, degli accertamenti e degli eventuali approfondimenti medici richiesti sono a totale carico del Contraente e non vengono rimborsati dall'Impresa.

In caso di sottoscrizione della polizza, la documentazione originale viene trattenuta dall'Impresa.

Art. 10 - Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui il decesso sia causato da:

- A. dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- B. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- C. partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest'ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- D. partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- E. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- F. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
- G. infortuni o malattie causati all'Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- H. pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
- I. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- J. malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta e non dichiarate;
- K. infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l'Assicurando rifiuti di sottoporsi all'accertamento previsto dall'Impresa, come indicato all'Art.12 "Carenze";
- L. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.

Si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulla necessità di dare comunicazione all'Impresa, entro 30 giorni, qualora l'Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse, per consentire di valutare il nuovo stato di rischio, come previsto dal successivo Art. 13 - "Aggravamento di rischio in corso di validità contrattuale".

Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall'Impresa all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, **in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui l'Impresa, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni, l'Impresa ha diritto:**

- a) **in caso di dolo o colpa grave**, (art. 1892 del Codice Civile), di:
 - **contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall'Assicurato;**
 - **rifiutare qualsiasi pagamento al verificarsi del sinistro;**

- b) **nel caso non esista dolo o colpa grave**, (art. 1893 del Codice Civile) di:
- **ridurre, le somme assicurate al verificarsi del sinistro in relazione al maggior rischio accertato;**
 - **recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza.**

Ai sensi dell'articolo 1894 del Codice Civile, nel caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza delle inesattezze delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano, a favore dell'Assicuratore, le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 12 - Carenze

La presente copertura prevede un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto. La carenza è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci; di conseguenza, se l'evento assicurato si verifica in tale periodo, l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurata. **La carenza si applica per tutti i contratti stipulati senza visita medica, o con la sola sottoscrizione del Questionario sullo Stato di Salute.**

Il periodo di carenza si intende annullato e quindi la copertura decorre immediatamente all'atto della firma, qualora l'Assicurando si sottoponga alla visita medica e agli esami clinici specifici richiesti in base al capitale prescelto e in relazione all'età dell'Assicurando stesso.

L'Impresa verifica gli esiti di tali documenti e, o conferma le condizioni alle quali è disponibile ad accettare di prestare la copertura (a premio di tariffa, con applicazione di sovrappremio sanitario o per attività sportive o professionali particolari, con esclusione di patologie o attività sportive/professionali) o comunica il proprio rifiuto a prestare la copertura.

Il periodo di carenza si intende altresì annullato nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo l'entrata in vigore del contratto:

- a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);
- c) conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte.

Il periodo di carenza si estende a 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

In particolare, nel caso in cui l'Assicurato abbia rifiutato di sottoporsi agli esami clinici richiesti dall'Impresa e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza sopra indicato viene esteso a 7 anni.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso del periodo di carenza come sopra indicato, l'Impresa corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Qualora il contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati in polizza - **l'applicazione della carenza di 180 giorni, di cinque o sette anni per AIDS**, o ad altra patologia ad esso collegata, avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti.

Nel caso il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova applicazione solo per la parte di capitale eccedente.

Art. 13 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (art. 1926 del Codice Civile)

Il Contraente e l'Assicurato sono obbligati a comunicare all'Impresa, entro 30 giorni, la modifica delle condizioni, in base alle quali è stato assunto il rischio e determinato il premio, tali da comportare un mutamento che, se conosciuto dall'Impresa al momento della conclusione del contratto, la stessa non

avrebbe consentito l'assunzione del rischio, o l'avrebbe consentito a fronte della corresponsione di un premio più elevato.

Qualora l'Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse di cui all'Art.10 - "Esclusioni" è obbligato a comunicare tale cambiamento all'Impresa.

L'inosservanza di tale obbligo di comunicazione può comportare la totale o parziale inefficacia della garanzia (vedi Art.11 - "Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato").

L'Impresa, ricevuta la comunicazione circa l'aggravamento del rischio, si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio al premio dovuto emettendo una apposita appendice indicante il nuovo premio o di recedere dal contratto.

Art. 14 - Diminuzione del rischio in corso di validità contrattuale (art. 1897 del Codice Civile)

Analogamente a quanto previsto all'Art.13 - "Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale", il Contraente e l'Assicurato devono comunicare la modifica delle condizioni, in base alle quali è stato assunto il rischio, che possano determinare una diminuzione del premio: in particolare la modifica della professione e delle attività sportive praticate.

Art. 15 - Premi

La prestazione contrattuale è erogata a fronte del pagamento di un premio annuo di importo costante, corrisposto in via anticipata all'inizio di ogni anniversario di decorrenza, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio può essere corrisposto anche con frequenza mensile, trimestrale o semestrale, senza alcun costo di frazionamento. Non è previsto il cambio di frazionamento in corso di contratto. **Per avere diritto alla prestazione è necessario versare l'intera prima annualità del premio anche nel caso di frazionamento del premio stesso.** Qualora si verifichi l'evento assicurato durante la prima annualità assicurativa e il premio relativo al primo anno non sia stato corrisposto per intero, per poter procedere alla liquidazione, è necessario che il Beneficiario versi la parte di premio residua relativa all'annualità.

Pagata la prima annualità per avere diritto alla prestazione è necessario che tutti premi emessi stiano stati corrisposti.

Il premio è determinato in relazione all'ammontare del capitale assicurato e all'età assicurativa dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto. Il premio è indipendente dal sesso dell'Assicurato.

Il pagamento del premio di frazionamento e dei premi successivi può avvenire:

- direttamente presso l'Intermediario che ha distribuito il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge;
- o alternativamente
- a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a CF LIFE Compagnia di Assicurazioni Vita Spa.

I premi successivi possono essere corrisposti anche tramite addebito diretto SDD.

È escluso il pagamento del premio in contanti.

Il mancato pagamento del premio determina l'inefficacia della copertura.

Sul premio gravano i costi indicati nel successivo Art.18 - "Costi gravanti sul premio".

Art. 16 - Mancato pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1924 del Codice Civile, il mancato pagamento delle quietanze di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui la stessa avrebbe dovuto essere effettuata, determina la sospensione delle garanzie. Trascorsi 12 mesi dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione - come indicato al successivo Art.17 "Ripresa del pagamento del premio - Riattivazione" il contratto è risolto e nulla è più dovuto da parte dell'Impresa e i premi pagati rimangono acquisiti dall'Impresa.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che l'Impresa non gli abbia inviato avvisi di scadenza.

Art. 17 - Ripresa del pagamento del premio – Riattivazione

È facoltà del Contraente riattivare il contratto riprendendo il pagamento dei premi arretrati, maggiorati degli interessi legali calcolati per il periodo di interruzione del pagamento, alle seguenti condizioni:

- che non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data del primo pagamento insoluto;
- che l'Assicurato sia in vita;
- che il pagamento dei premi arretrati e dei relativi interessi avvenga in unica soluzione.

Previa specifica accettazione da parte dell'Impresa, il Contraente potrà richiedere l'attivazione del contratto anche in caso di mancato pagamento superiore a 6 mesi, ma non superiore a 12 mesi. In questo caso l'impresa potrà richiedere all'Assicurato nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto determina il ripristino della prestazione assicurata di cui all'Art. 1 - "Oggetto del contratto e prestazioni" a decorrere dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio totale dovuto.

Trascorsi 12 mesi dalla data del primo pagamento insoluto, il contratto è risolto e non può più essere riattivato e nulla è più dovuto da parte dell'Impresa e i premi pagati rimangono acquisiti dall'Impresa.

Art. 18 - Costi gravanti sul premio

Sul premio di perfezionamento e sui premi successivi sono applicati i seguenti caricamenti:

- caricamento di gestione: 7% del premio
- caricamento di incasso: 5% del premio
- caricamento di acquisizione: percentuale del premio in base all'età dell'assicurato e alla durata prescelta del contratto, come dettagliato nell'Allegato 1.

Esempio – Costi gravanti sul premio

Età Assicurato	Durata del contratto	Premio di perfezionamento o premio successivo	Caricamento acquisizione	Caricamento gestione	Caricamento incasso	Caricamenti totali
40 anni	20 anni	248,00 €	10,79 €	17,36 €	12,40 €	40,55 €
57 anni	10 anni	767,50 €	64,94 €	53,73 €	38,38 €	157,05 €
65 anni	8 anni	1.512,00 €	128,67 €	105,84 €	75,60 €	310,11 €

Art. 19 - Richiesta di informazioni

Per la richiesta di informazioni è necessario inviare una e-mail all'indirizzo:

gestionevita@cfassicurazionilife.com

CF Life fornirà riscontro all'informazione richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 20 - Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

La Società risponde della prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato, senza limiti territoriali.

La **garanzia temporanea caso di morte** prevede, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura, la corresponsione ai Beneficiari designati dal Contraente nel Modulo di Proposta, del capitale assicurato al momento del decesso, come rappresentato all'Art.4 – "Capitale assicurato".

Nel caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennità qualora:

- l'infortunio o la malattia si siano verificati durante il periodo in cui la copertura è efficace;
- il sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il periodo di carenza di 180 giorni successivo alla data di decorrenza del contratto per la garanzia malattia;

- la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento della prestazione;
- il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all'Art.10 - "Esclusioni"
- l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri della denuncia di sinistro di cui al successivo Art. 23 - "Documentazione in caso di sinistro".

Il pagamento della prestazione assicurata è subordinato all'accertamento dello stato di salute dell'Assicurando al momento della sottoscrizione della proposta di polizza ed è condizionato da quanto indicato agli Art.9 - "Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio", Art.10 - "Esclusioni" e Art.12 - "Carenze".

La richiesta di prestazione può essere redatta su apposito "**Modulo di denuncia sinistro per decesso**" disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com). Tutta la documentazione prevista deve essere trasmessa

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73- 00142 Roma
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60

oppure

a mezzo posta elettronica certificata (PEC): cflife-sinistri@pec.it

Art. 21 - Comunicazione Periodica

Entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, CF Life trasmetterà, nelle modalità indicate dal Contraente, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa.

Unitamente a tale informativa, CF Life consegna al Contraente l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, al Contraente, verrà tempestivamente inviata da CF Life l'informativa su eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione che possono avere rilevanza per il contratto.

Art. 22 - Beneficiari

I Beneficiari della prestazione per la garanzia decesso sono designati dal Contraente. È facoltà del Contraente revocare o modificare tale designazione in qualsiasi momento, comunicandola per iscritto all'Impresa o indicandola per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- ✓ dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ dopo che si sia verificata la morte del Contraente, in assenza di testamento;
- ✓ dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del Codice Civile).

Per modificare i Beneficiari successivamente alla sottoscrizione della proposta, il Contraente dovrà trasmettere all'Impresa il "**Modulo di modifica Beneficiario**" disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com) a mezzo:

raccomandata con avviso di ricevimento a
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Via Paolo di Dono, 73- 00142 Roma
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60

oppure

a mezzo posta elettronica certificata (PEC): cftecnicovita@pec.it

Art. 23 - Documentazione in caso di sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato, al fine della liquidazione della prestazione dovrà essere trasmesso il **“Modulo di denuncia sinistro per decesso”** disponibile sul sito internet della Compagnia (www.cfassicurazioni.com), cui dovranno essere allegati i seguenti documenti a cura del Contraente e dei Beneficiari:

:

- certificato di decesso dell'Assicurato in carta semplice;
- relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dalla Compagnia;
- se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso;
- in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell'Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall'Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- copia dell'eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
- in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia autentica del testamento o, nell'ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti se l'Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
- in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore;
- copia del documento d'identità in corso di validità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun Beneficiario.

La documentazione dovrà essere trasmessa a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.

Via Paolo di Dono, 73- 00142 Roma

Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60

o a mezzo e-mail all'indirizzo: sinistri@cfassicurazioni.com o tramite PEC a cflife-sinistri@pec.it

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultimo dei documenti necessari, accertate le condizioni previste per la liquidazione. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifici bancari sulle coordinate che verranno comunicate dai Beneficiari. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

Art. 24 - Riscatto, riduzione, prestito

Il presente contratto non prevede l'erogazione di prestiti, valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato resterà acquisito dall'Impresa.

Art. 25 - Cessione – Pegno

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci quando l'Impresa previa annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, a ciò provvedendo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione e documentazione da parte del Contraente. Nel caso di pegno, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito cedere il contratto o costituirlo in pegno a favore dell'Intermediario.

Art. 26 - Opzioni contrattuali

La presente garanzia non prevede opzioni contrattuali.

Art. 27 - Valuta

Gli impegni contrattuali sono regolati in Euro.

Art. 28 - Imposte

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme Vigenti.

Art. 29 - Normativa FATCA e CRS

Il Contraente, in fase di assunzione, è tenuto a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA e CRS.

Nel corso di tutta la durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare entro 30 giorni:

- eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del modello,
- fornire una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella precedente dichiarazione diventino non corrette,

**a mezzo raccomandata A.R. a
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Divisione Tecnica Vita
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma**

oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a: cftecnicovita@pec.it

Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Impresa da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle Autorità Fiscali italiane e/o straniere a causa dell'omessa compilazione delle autocertificazioni, o qualora queste contengano dichiarazioni incomplete o inesatte.

Art. 30 - Forma delle comunicazioni all'Impresa

Tutte le comunicazioni previste dal contratto e dalla Legge, perché siano valide, devono essere inviate con lettera Raccomandata A.R. o tramite PEC ai recapiti della direzione generale dell'Impresa o direttamente all'Intermediario che ha distribuito la polizza.

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal contratto e dalle sue appendici.

Art. 31 - Reclami

Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto come di seguito riportato.

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'Impresa, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);
- i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.

Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con le Imprese sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto, resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni). Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza dei sistemi conciliativi ove esistenti.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

**a mezzo lettera raccomandata A/R a
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Reclami
Via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma**

o

a mezzo posta elettronica a: reclami@cfassicurazionilife.com

o

a mezzo posta elettronica certificata a: reclamicflife@pec.it

Art. 32 - Mediazione

Prima di adire la competente Autorità Giudiziaria, resta fermo l'obbligo di esperire il procedimento obbligatorio di mediazione previsto dall'Art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli Artt. 17 e 20 del D. Lgs 28/2010.

Art. 33 - Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana Per qualunque controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, del Dip VITA, del Dip Aggiuntivo VITA, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione o in generale della documentazione precontrattuale/contrattuale, sorta fra l'Impresa e il Contraente/Assicurato, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo dove il Contraente/Assicurato ha la residenza.

Art. 34 - Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni. Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto ma dovranno essere comunicate e devolute dall'Impresa al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 35 - Lingua

Così come le presenti Condizioni di Assicurazione, ogni altro documento relativo al prodotto, incluse le comunicazioni in corso di rapporto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino per iscritto la redazione in un'altra lingua.

Art. 36 - Rinvio alle norme di legge

**Il Glossario è parte integrante delle presenti condizioni di assicurazione.
Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.**

Articoli del Codice Civile rilevanti per i contratti assicurativi

Art. 1892 c.c. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 c.c. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 c.c. (Assicurazione in nome o per conto di terzi)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897c.c. (Diminuzione del rischio)

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 c.c. (Aggravamento del rischio)

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito

l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 c.c. (Durata dell'assicurazione)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 c.c. (Mancato pagamento del premio)

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di

assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1926 c.c. (Cambiamento di professione dell'assicurato)

I cambiamenti professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risolto, salvo il diritto dell'assicuratore

al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Art. 2952c.c. (Prescrizione in materia di assicurazione)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti riferiti alla prestazione si prescrivono in dieci anni. (omissis)

Allegato 1 - Tabella del caricamento di acquisizione

Età Assicurato	DURATA																																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
18	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.25%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.64%	3.51%	3.39%	3.28%	3.17%	3.08%	2.99%	2.90%	2.82%	2.75%	2.68%	2.61%				
19	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.25%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.51%	3.39%	3.28%	3.17%	3.08%	2.99%	2.90%	2.82%	2.75%	2.68%	2.61%				
20	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.25%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.51%	3.39%	3.28%	3.17%	3.08%	2.99%	2.90%	2.82%	2.75%	2.68%	2.61%				
21	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.25%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.51%	3.39%	3.28%	3.18%	3.08%	2.99%	2.90%	2.82%	2.75%	2.68%	2.61%				
22	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.25%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.51%	3.39%	3.28%	3.18%	3.08%	2.99%	2.90%	2.82%	2.75%	2.68%	2.62%				
23	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.52%	3.39%	3.28%	3.18%	3.08%	2.99%	2.90%	2.82%	2.75%	2.68%	2.62%				
24	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.52%	3.39%	3.28%	3.18%	3.08%	2.99%	2.91%	2.83%	2.75%	2.69%	2.62%				
25	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.52%	3.40%	3.28%	3.18%	3.08%	2.99%	2.91%	2.83%	2.76%	2.69%	2.62%				
26	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.52%	3.40%	3.28%	3.18%	3.08%	2.99%	2.91%	2.83%	2.76%	2.69%	2.62%				
27	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.63%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.79%	3.65%	3.52%	3.40%	3.29%	3.18%	3.09%	3.00%	2.91%	2.83%	2.76%	2.69%	2.63%				
28	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.64%	5.30%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.80%	3.65%	3.52%	3.40%	3.29%	3.18%	3.09%	3.00%	2.91%	2.84%	2.76%	2.70%	2.63%				
29	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.56%	6.96%	6.45%	6.01%	5.64%	5.31%	5.01%	4.75%	4.52%	4.31%	4.12%	3.95%	3.80%	3.65%	3.52%	3.40%	3.29%	3.19%	3.09%	3.00%	2.92%	2.84%	2.77%	2.70%	2.63%				
30	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.57%	6.96%	6.45%	6.02%	5.64%	5.31%	5.01%	4.76%	4.52%	4.31%	4.13%	3.96%	3.80%	3.66%	3.53%	3.40%	3.29%	3.19%	3.09%	3.00%	2.92%	2.84%	2.77%	2.70%	2.64%				
31	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.57%	6.96%	6.45%	6.02%	5.64%	5.31%	5.02%	4.76%	4.52%	4.32%	4.13%	3.96%	3.80%	3.66%	3.53%	3.41%	3.30%	3.19%	3.10%	3.01%	2.92%	2.85%	2.77%	2.71%	2.64%				
32	8.13%	8.16%	8.19%	8.22%	8.26%	8.29%	7.57%	6.96%	6.46%	6.02%	5.64%	5.31%	5.02%	4.76%	4.53%	4.32%	4.13%	3.96%	3.80%	3.66%	3.53%	3.41%	3.30%	3.20%	3.10%	3.01%	2.93%	2.85%	2.78%	2.71%	2.65%				
33	8.13%	8.16%	8.19%	8.23%	8.26%	8.29%	7.57%	6.97%	6.46%	6.02%	5.64%	5.31%	5.02%	4.76%	4.53%	4.32%	4.13%	3.96%	3.81%	3.66%	3.53%	3.41%	3.30%	3.20%	3.10%	3.01%	2.93%	2.85%	2.78%	2.72%	2.65%				
34	8.13%	8.16%	8.19%	8.23%	8.26%	8.29%	7.57%	6.97%	6.46%	6.02%	5.64%	5.31%	5.02%	4.76%	4.53%	4.32%	4.14%	3.97%	3.81%	3.67%	3.54%	3.42%	3.31%	3.20%	3.11%	3.02%	2.94%	2.86%	2.79%	2.73%	2.66%				
35	8.13%	8.16%	8.19%	8.23%	8.26%	8.30%	7.57%	6.97%	6.46%	6.02%	5.65%	5.32%	5.02%	4.77%	4.53%	4.33%	4.14%	3.97%	3.81%	3.67%	3.54%	3.42%	3.31%	3.21%	3.11%	3.02%	2.94%	2.87%	2.79%	2.73%	2.66%				
36	8.13%	8.16%	8.20%	8.23%	8.26%	8.30%	7.57%	6.97%	6.46%	6.03%	5.65%	5.32%	5.03%	4.77%	4.54%	4.33%	4.14%	3.97%	3.82%	3.68%	3.55%	3.43%	3.32%	3.21%	3.12%	3.03%	2.95%	2.87%	2.80%	2.74%	2.67%				
37	8.13%	8.16%	8.20%	8.23%	8.27%	8.30%	7.58%	6.97%	6.47%	6.03%	5.65%	5.32%	5.03%	4.77%	4.54%	4.33%	4.15%	3.98%	3.82%	3.68%	3.55%	3.43%	3.32%	3.22%	3.12%	3.04%	2.96%	2.88%	2.81%	2.75%	2.68%				
38	8.13%	8.17%	8.20%	8.23%	8.27%	8.30%	7.58%	6.98%	6.47%	6.03%	5.65%	5.32%	5.03%	4.78%	4.55%	4.34%	4.15%	3.98%	3.83%	3.69%	3.56%	3.44%	3.33%	3.23%	3.13%	3.04%	2.96%	2.89%	2.82%	2.76%	2.69%				
39	8.13%	8.17%	8.20%	8.23%	8.27%	8.30%	7.58%	6.98%	6.47%	6.04%	5.66%	5.33%	5.04%	4.78%	4.55%	4.34%	4.16%	3.99%	3.83%	3.69%	3.56%	3.44%	3.33%	3.23%	3.14%	3.05%	2.97%	2.90%	2.83%	2.77%	2.70%				
40	8.13%	8.17%	8.20%	8.24%	8.27%	8.31%	7.59%	6.98%	6.47%	6.04%	5.66%	5.33%	5.04%	4.78%	4.55%	4.35%	4.16%	3.99%	3.84%	3.70%	3.57%	3.45%	3.34%	3.24%	3.15%	3.06%	2.98%	2.91%	2.84%	2.78%	2.71%				
41	8.13%	8.17%	8.20%	8.24%	8.27%	8.31%	7.59%	6.99%	6.48%	6.04%	5.67%	5.34%	5.05%	4.79%	4.56%	4.35%	4.17%	4.00%	3.85%	3.70%	3.58%	3.46%	3.35%	3.25%	3.16%	3.07%	2.99%	2.92%	2.85%	2.80%	2.72%				
42	8.14%	8.17%	8.21%	8.24%	8.28%	8.31%	7.59%	6.99%	6.48%	6.05%	5.67%	5.34%	5.05%	4.80%	4.57%	4.36%	4.17%	4.01%	3.85%	3.71%	3.58%	3.47%	3.36%	3.26%	3.17%	3.08%	3.00%	2.93%	2.86%	2.81%	2.74%				
43	8.14%	8.17%	8.21%	8.24%	8.28%	8.32%	7.60%	7.00%	6.49%	6.05%	5.68%	5.35%	5.06%	4.80%	4.57%	4.37%	4.18%	4.01%	3.86%	3.72%	3.59%	3.48%	3.37%	3.27%	3.18%	3.09%	3.01%	2.94%	2.87%	2.83%	2.75%				
44	8.14%	8.18%	8.21%	8.25%	8.29%	8.32%	7.60%	7.00%	6.49%	6.06%	5.68%	5.36%	5.07%	4.81%	4.58%	4.38%	4.19%	4.02%	3.87%	3.73%	3.60%	3.49%	3.38%	3.28%	3.19%	3.11%	3.03%	2.96%	2.89%	2.85%	2.77%				
45	8.14%	8.18%	8.21%	8.25%	8.29%	8.33%	7.61%	7.01%	6.50%	6.07%	5.69%	5.36%	5.07%	4.82%	4.59%	4.38%	4.20%	4.03%	3.88%	3.74%	3.62%	3.50%	3.39%	3.29%	3.20%	3.12%	3.04%	2.97%	2.91%	2.87%	2.79%				
46	8.14%	8.18%	8.22%	8.26%	8.30%	8.34%	7.61%	7.01%	6.51%	6.07%	5.70%	5.37%	5.08%	4.83%	4.60%	4.39%	4.21%	4.04%	3.89%	3.75%	3.63%	3.51%	3.41%	3.31%	3.22%	3.14%	3.06%	2.99%	2.93%	2.87%					
47	8.15%	8.18%	8.22%	8.26%	8.30%	8.34%	7.62%	7.02%	6.52%	6.08%	5.71%	5.38%	5.09%	4.84%	4.61%	4.41%	4.22%	4.06%	3.90%	3.77%	3.64%	3.53%	3.42%	3.33%	3.24%	3.15%	3.08%	3.01%	2.95%						
48	8.15%	8.19%	8.23%	8.27%	8.31%	8.35%	7.63%	7.03%	6.52%	6.09%	5.72%	5.39%	5.10%	4.85%	4.62%	4.42%	4.23%	4.07%	3.92%	3.78%	3.66%	3.54%	3.44%	3.34%	3.26%	3.17%	3.10%	3.03%							
49	8.15%	8.19%	8.23%	8.27%	8.31%	8.36%	7.64%	7.04%	6.53%	6.10%	5.73%	5.40%	5.11%	4.86%	4.63%	4.43%	4.25%	4.08%	3.93%	3.80%	3.67%	3.56%	3.46%	3.36%	3.28%	3.20%	3.12%								
50	8.15%	8.20%	8.24%	8.28%	8.32%	8.37%	7.65%	7.05%	6.54%	6.11%	5.74%	5.41%	5.13%	4.87%	4.65%	4.44%	4.26%	4.10%	3.95%	3.81%	3.69%	3.58%	3.48%	3.38%	3.30%	3.22%									
51	8.16%	8.20%	8.24%	8.29%	8.33%	8.38%	7.66%	7.06%	6.56%	6.12%	5.75%	5.43%	5.14%	4.89%	4.66%	4.46%	4.28%	4.12%	3.97%	3.83%	3.71%	3.60%	3.50%	3.41%	3.33%										
52	8.16%	8.21%	8.25%	8.29%	8.34%	8.39%	7.67%	7.07%	6.57%	6.14%	5.76%	5.44%	5.16%	4.90%	4.68%	4.48%	4.30%	4.14%	3.99%	3.86%	3.74%	3.63%	3.53%	3.44%											
53	8.17%	8.21%	8.26%	8.30%	8.35%	8.40%	7.68%	7.09%	6.58%	6.15%	5.78%	5.46%	5.17%	4.92%	4.70%	4.50%	4.32%	4.16%	4.01%	3.88%	3.76%	3.65%	3.56%												
54	8.17%	8.22%	8.26%	8.31%	8.36%	8.41%	7.70%	7.10%	6.60%	6.17%	5.80%	5.47%	5.19%	4.94%	4.72%	4.52%	4.34%	4.18%	4.04%	3.91%	3.79%	3.68%													
55	8.18%	8.22%	8.27%	8.32%	8.37%	8.43%	7.71%	7.12%	6.61%	6.19%	5.82%	5.49%	5.21%	4.96%	4.74%	4.54%	4.37%	4.21%	4.07%	3.94%	3.82%														
56	8.18%	8.23%	8.28%	8.33%	8.39%	8.44%	7.73%	7.13%	6.63%	6.20%	5.84%	5.51%	5.23%	4.99%	4.77%	4.57%	4.39%	4.24%	4.10%	3.97%															
57	8.19%	8.24%	8.29%	8.35%	8.40%	8.46%	7.75%	7.15%	6.65%	6.23%	5.86%	5.54%	5.26%	5.01%	4.79%	4.60%	4.43%	4.27%	4.13%																
58	8.20%	8.25%	8.31%	8.36%	8.42%	8.48%	7.77%	7.18%	6.68%	6.25%	5.88%	5.57%	5.29%	5.04%	4.83%	4.63%	4.46%	4.31%																	
59	8.21%	8.26%	8.32%	8.38%	8.44%	8.50%	7.79%	7.20%	6.70%	6.28%	5.91%	5.60%	5.32%	5.08%	4.86%	4.67%	4.50%																		
60	8.22%	8.27%	8.33%	8.40%	8.46%	8.53%	7.82%	7.23%	6.73%	6.31%	5.94%	5.63%	5.35%	5.11%	4.90%	4.71%																			
61	8.23%	8.29%	8.35%	8.41%	8.48%	8.55%	7.84%	7.26%	6.76%	6.34%	5.98%	5.67%	5.																						



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA

A,B,C,D
MODULO DI PROPOSTA

Table with 4 columns: N.Proposta, Intermediario, Cod.Int., Cod.Prodotto

CONTRAENTE

Table with 4 columns: Cognome e Nome/ Ragione Sociale, Codice Fiscale/Partita IVA, Cognome e Nome del Legale Rappresentante, Codice Fiscale, etc.

Persona politicamente esposta NO [A] SI [A] Categoria P.E.P. (riferimento informativa 231 Sez. PEP: [A,B,C,DA,B,C,D])

ASSICURATO

Table with 4 columns: Cognome, Nome, Codice Fiscale, etc.

Persona politicamente esposta NO [A] SI [A] Categoria P.E.P. (riferimento informativa 231 Sez. PEP: [A,B,C,DA,B,C,D])

Beneficiari CASO MORTE :

Table for Beneficiari CASO MORTE with columns for names and details.

DATI ELEMENTI TECNICI

Table with 6 columns: Decorrenza, Scadenza, Frangimento, N. rate, Durata in anni, Tacito rinnovo

GARANZIE OPERANTI

Table with 7 columns: GARANZIE OPERANTI, CAPITALE ASSICURATO €, PREMIO LORDO €, etc.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Vita, le Condizioni di Assicurazione e il Glossario contenuti nel Set Informativo

Data: 19/10/2023 Il Contraente [X]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e/o l'Assicurato dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 - Oggetto del contratto e prestazioni; Art. 2 - Conclusione e decorrenza del contratto; Art. 4 - Capitale assicurato; Art. 5 - Durata del contratto; Art. 7 - Diritto di recesso del Contraente; Art. 8 - Requisiti generali di assicurabilità; Art. 9 - Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio - Art. 10 - Esclusioni; Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 12 - Carenze; Art. 13 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale; Art. 16 - Mancato pagamento del premio; Art. 17 - Ripresa del pagamento del premio - Riattivazione; Art. 30 - Forma delle comunicazioni; Art. 32 - Mediazione.

Il Contraente [X] L'Assicurando (se diverso dal Contraente) [X] L'Intermediario [X]

Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce ai Beneficiari una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l'eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l'erogazione dello stesso.

Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.

CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede Legale: Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma

Capitale sociale: € 6.700.000,00 i.v. - C.F. 09623620151 - P.IVA. 03801541008 REA CCAA Roma n.702453

Revoca della proposta e diritto di recesso del Contraente: Art. 3 e Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione

La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia. In tal caso l'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una Raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa ha l'obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.

AVVERTENZE

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del Questionario sullo Stato di Salute, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
- anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costo a carico dell'Assicurato medesimo.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento del premio. Il pagamento del premio avviene direttamente presso l'Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto e entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge. In mancanza di intermediario, il Contraente potrà versare il premio sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - presso A,B,C,D IBAN n. A,B,C,D. I premi successivi al perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite SDD. È escluso il pagamento del premio in contanti.

ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

Dalla homepage del sito del Gruppo CF Assicurazioni www.cfassicurazioni.com è possibile accedere all'area riservata ai clienti per la cui registrazione è richiesto il Codice Fiscale del contraente ed il numero del certificato della polizza sottoscritta.

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICA A DISTANZA

Richiedo che l'Impresa adempia agli obblighi di informativa in corso di contratto relativi ai rapporti di polizza da me intrattenuti con l'Impresa stessa attraverso la pubblicazione nell'area Internet riservata al Contraente o, in alternativa, tramite email all'indirizzo di posta elettronica da me di seguito indicato. Prendo atto e accetto che tale modalità sarà adottata in alternativa all'invio cartaceo delle comunicazioni e sarà eseguita in adempimento agli obblighi di informativa in corso di contratto come da Regolamento IVASS n.41/2018. Il consenso espresso può essere revocato anche mediante comunicazione via posta elettronica. In caso di revoca, l'Impresa può addebitare i costi connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

Indirizzo email del Contraente: A,B,C,D

Il Contraente

DICHIARAZIONI

I sottoscritti Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):

- dichiarano di essere consapevoli che il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all'Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l'eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l'erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, del prestito o della copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio;
- confermano che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata, a partire dal giorno 24 di decorrenza della polizza;
- prendono atto che la sottoscrizione della presente proposta, che l'Impresa si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi errori di calcolo e computo risultanti difformi dall'esatta applicazione della tariffa.

Il Contraente dichiara inoltre:

- di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di aver ricevuto il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Vita, le Condizioni di Assicurazione e il Glossario contenuti nel Set Informativo;
- di essere consapevole che il consenso dell'Impresa è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull'avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Set Informativo.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente:

- acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.
- proscioglie dal segreto professionale e legale i medici che possono o potranno averlo curato e/o visitato, nonché altre persone, ospedali, case di cura e istituti in genere ai quali l'Impresa direttamente o indirettamente tramite azienda specializzata, ritenga di rivolgersi per informazioni, anche dopo l'eventuale sinistro.

Data: 19/10/2023

L'Assicurando
(se diverso dal Contraente)

Il Contraente

Revoca della proposta e diritto di recesso del Contraente: Art. 3 e Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione

La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia. In tal caso l'Impresa rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una Raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa ha l'obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.

AVVERTENZE

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del Questionario sullo Stato di Salute, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
- anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costo a carico dell'Assicurato medesimo.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento del premio. Il pagamento del premio avviene direttamente presso l'Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto e entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge. In mancanza di intermediario, il Contraente potrà versare il premio sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - presso A,B,C,D IBAN n. I premi successivi al perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite SDD. È escluso il pagamento del premio in contanti.

ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

Dalla homepage del sito del Gruppo CF Assicurazioni www.cfassicurazioni.com è possibile accedere all'area riservata ai clienti per la cui registrazione è richiesto il Codice Fiscale del contraente ed il numero del certificato della polizza sottoscritta.

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICA A DISTANZA

Richiedo che l'Impresa adempia agli obblighi di informativa in corso di contratto relativi ai rapporti di polizza da me intrattenuti con l'Impresa stessa attraverso la pubblicazione nell'area Internet riservata al Contraente o, in alternativa, tramite email all'indirizzo di posta elettronica da me di seguito indicato. Prendo atto e accetto che tale modalità sarà adottata in alternativa all'invio cartaceo delle comunicazioni e sarà eseguita in adempimento agli obblighi di informativa in corso di contratto come da Regolamento IVASS n.41/2018. Il consenso espresso può essere revocato anche mediante comunicazione via posta elettronica. In caso di revoca, l'Impresa può addebitare i costi connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

Rappresentante Legale/Delegato del Contraente

Indirizzo email del Contraente: A,B,C,D

DICHIARAZIONI

I sottoscritti Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):

- dichiarano di essere consapevoli che il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all'Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l'eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l'erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo del proprio tenore di vita, la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio;
- confermano che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata, a partire dal giorno 24 di decorrenza della polizza;
- prendono atto che la sottoscrizione della presente proposta, che l'Impresa si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi errori di calcolo, comporta risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa.

Il Contraente dichiara inoltre:

- di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di aver ricevuto il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Vita, le Condizioni di Assicurazione e il Glossario contenuti nel Set Informativo;
- di essere consapevole che il consenso dell'Impresa è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull'avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Set Informativo.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente:

- acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.
- proscioglie dal segreto professionale e legale i medici che possono o potranno averlo curato e/o visitato, nonché altre persone, ospedali, case di cura e istituti in genere ai quali l'Impresa direttamente o indirettamente tramite azienda specializzata, ritenga di rivolgersi per informazioni, anche dopo l'eventuale sinistro.

Data: 19/10/2023 L'Assicurando (se diverso dal Contraente) Rappresentante Legale Delegato del Contraente

QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE

Assicurato:	A,B,C,D A,B,C,D	Età	99
La differenza fra la sua altezza in centimetri e il suo peso in chilogrammi è inferiore a 80 o superiore a 120? (ad es. altezza 175 cm – peso 70 kg = 105)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a visite specialistiche o accertamenti sanitari diagnostici dai quali siano emersi valori fuori dalla norma e/o è in attesa di ricovero/intervento o di sottoporsi a visite specialistiche o accertamenti sanitari diagnostici?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
È stato ricoverato negli ultimi 5 anni in case di cura o ospedali per interventi chirurgici, salvo che per i seguenti casi: appendicectomia, ernie addominali o inguinali, emorroidi, adeno-tonsillectomia, meniscectomia, frattura degli arti, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Ha sofferto, soffre o ha ricevuto cure per una delle seguenti malattie:			
• Tumori benigni di qualsiasi tipo, compresi mastopatie o noduli, attuali o rimossi negli ultimi 5 anni?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Tumori maligni di qualsiasi tipo, comprese leucemie, linfomi e mielomi?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie degli apparati cardio-cerebro-vascolari?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie del sangue quali ad esempio emofilie, trombofilie o altri deficit della coagulazione; anemie?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie quali epatite B e/o C; epatopatia cronica; cirrosi epatica, pancreatite, colite ulcerosa?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie respiratorie?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie neurologiche quali SLA, Parkinson?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie psichiatriche e/o sindromi psichiche?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie renali o gravi insufficienze renali?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Malattie genetiche?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
• Infezioni da H.I.V., tossicodipendenza, alcolismo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Percepisce assegno o pensione per invalidità o inabilità al lavoro e/o ne ha fatto richiesta?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Pratica sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere, paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, alianti); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpino, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazioni a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport estremi in genere, sport a livello professionale?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge una delle seguenti attività professionali che comporta particolari rischi quali, ad esempio: militare, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al servizio di pulizia, lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 10 m (antennista, elettricista su piloni o alta tensione), attività che implicano contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 100 V, attività subacquee (sommozzatore) o su piattaforme petrolifere, attività nel sottosuolo (speleologo, minatore), attività in alta montagna (guida alpina), pilota o membro dell'equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, istruttore di volo, skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista, acrobata, circense, domatore di belve, controllore cinema, fotografo, cascatore, magistrato operante in settore a rischio (antimafia), attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

ATTENZIONE: prima di sottoscrivere le dichiarazioni, leggere con attenzione e verificare l'esattezza delle stesse. LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DALL'ASSICURANDO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE, CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI.

Avendo preso visione dell'informativa sulla privacy allegata alla proposta di assicurazione con la presente sottoscrizione acconsento al trattamento dei miei dati personali e particolari (dati relativi allo stato di salute) per l'attivazione delle coperture assicurative, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento EU 679/2016 dettato in materia di trattamento di dati personali.

Data: 19/10/2023

Firma Assicurato

NORMATIVA FATCA E CRS

La legge 18 giugno 2015 n. 95 ha introdotto obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall'Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016.

I proventi di fonte statunitense corrisposti alla clientela che non risulta identificata nei termini previsti da FATCA potrebbero essere soggetti alla ritenuta fiscale statunitense applicabile nei termini di legge. Gli intermediari finanziari italiani devono comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari detenuti dalla clientela fiscalmente residente all'estero, anche sulla base di criteri presuntivi espressamente previsti dalla normativa. La prima segnalazione FATCA è stata effettuata nel 2015. La prima segnalazione relativa allo scambio di informazioni attraverso CRS sarà effettuata nel 2017, per l'operatività svolta nel 2016. L'Agenzia delle entrate provvederà a trasferire le informazioni finanziarie alle autorità del Paese di residenza fiscale del cliente entro il 30 settembre di ciascun anno. Il rilascio dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata.

DICHIARAZIONE U.S. PERSON DEL CONTRAENTE (FATCA)

Dichiarazione U.S. Person del Contraente (da compilare solo se persona fisica):

Il sottoscritto
 Cognome: | A,B,C,D
 Nome: | A,B,C,D
 Data di Nascita: | A,B,C,D
 Indirizzo: | A,B,C,D A,B,C,D
 Città, Provincia, CAP: | A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D
 Paese: | A,B,C,D

dichiara di essere cittadino degli Stati Uniti d'America o "US Person" come definita dalla normativa fiscale americana ed allega apposito "Form W-9". SI

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA CRS

(da compilare solo se persona fisica)

Il sottoscritto
 Cognome: | A.B.C.D
 Nome: | A.B.C.D
 Data di Nascita: | A.B.C.D
 Indirizzo: | A.B.C.D A.B.C.D
 Città, Provincia, CAP: | A.B.C.D A.B.C.D A.B.C.D
 Paese: | A,B,C,D

Si prega di compilare la seguente tabella che indica (i) dove il contraente ha la residenza fiscale e (ii) il codice fiscale del contraente per ciascun paese/giurisdizione indicato.

Paese/Giurisdizione di residenza fiscale	Codice Fiscale
A,B,C,D A,B,C,D	A,B,C,DA,B,C,D
A,B,C,D	A,B,C,D
A,B,C,D	A,B,C,D

Se il Codice Fiscale non è fornito, il sottoscritto dichiara che il Paese di residenza non rilascia il Codice Fiscale.

Il sottoscritto Contraente dichiara che le informazioni fornite corrispondono al vero e sono corrette e complete.

Il sottoscritto Contraente si impegna a comunicare a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del seguente modulo entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica.

Il sottoscritto Contraente si impegna, altresì, a fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella presente dichiarazione diventino non corrette.

Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne la Compagnia da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell'omessa compilazione dell'autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.

Data: 19/10/2023

Il Contraente

NORMATIVA FATCA E CRS

La legge 18 giugno 2015 n. 95 ha introdotto obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall'Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016. I proventi di fonte statunitense corrisposti alla clientela che non risulta identificata nei termini previsti da FATCA potrebbero essere soggetti alla ritenuta fiscale statunitense applicabile nei termini di legge. Gli intermediari finanziari italiani devono comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari detenuti dalla clientela fiscalmente residente all'estero, anche sulla base di criteri presuntivi espressamente previsti dalla normativa. La prima segnalazione FATCA è stata effettuata nel 2015. La prima segnalazione relativa allo scambio di informazioni attraverso il CRS sarà effettuata nel 2017, per l'operatività svolta nel 2016. L'Agenzia delle entrate provvederà a trasferire le informazioni finanziarie alle autorità del Paese di residenza fiscale del cliente entro il 30 settembre di ciascun anno. Il rilascio dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata.

DICHIARAZIONE U.S. PERSON DEL CONTRAENTE (FATCA)

Dichiarazione U.S. Person della Società Contraente (da compilare solo se persona giuridica):

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante di:

Ragione sociale: | A,B,C,D

Sede Legale: | A,B,C,D

Indirizzo: | A,B,C,DA,B,C,D

Città, Provincia, CAP: | A,B,C,D,A,B,C,D,A,B,C,D

Paese: | A,B,C,D

dichiara che la Società contraente è "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito "Form W-9". SI

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA CRS

(da compilare solo se persona giuridica):

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante di:

Ragione sociale: | A,B,C,D

Sede Legale: | A,B,C,D

Indirizzo: | A,B,C,DA,B,C,D

Città, Provincia, CAP: | A,B,C,D,A,B,C,D,A,B,C,D

Paese: | A,B,C,D

Si prega di compilare la seguente tabella che indica: (i) dove il contraente ha la residenza fiscale e (ii) il codice fiscale del contraente per ciascun paese/giurisdizione indicato.

Paese/Giurisdizione di residenza fiscale	Codice Fiscale
A,B,C,D	A,B,C,DA,B,C,D
A,B,C,D	A,B,C,D
A,B,C,D	A,B,C,D

Se il Codice Fiscale non è fornito, il sottoscritto dichiara che il Paese di residenza non rilascia il Codice Fiscale.

Il sottoscritto Contraente dichiara che le informazioni fornite corrispondono al vero e sono corrette e complete.

Il sottoscritto Contraente si impegna a comunicare a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del seguente modulo entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica.

Il sottoscritto Contraente si impegna, altresì, a fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella presente dichiarazione diventino non corrette.

Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne la Compagnia da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell'omessa compilazione dell'autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.

Data: | 19/10/2023

Rappresentante Legale/Delegato del Contraente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (in seguito anche Regolamento), fornisce le informazioni di seguito riportate.

Titolare del trattamento

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. con sede in Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma è il Titolare del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade Srl, con sede in via Giorgio Morandi, 22 – ITRI (LT), questo responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy all'indirizzo mail dpo_cflife@protectiontrade.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali da riportare sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto in essere tra le parti e l'adempimento di obblighi normativi.

Natura dei dati trattati

La Compagnia, in occasione delle operazioni di trattamento, potrà venire a conoscenza di dati identificativi e di contatto, dati relativi all'attività lavorativa svolta del cliente/assicurato, nome cognome e codice fiscale del/dei beneficiario/i.

I dati acquisiti saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali.

Il Trattamento è svolto dall'organizzazione del Titolare a mezzo di soggetti espressamente e specificatamente designati dal Titolare. I dati acquisiti e saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto. La mancata comunicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto continuativo necessario per poter erogare le prestazioni assicurative. Inoltre, nel caso in cui CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. abbia già ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente prima del perfezionamento del contratto, la Compagnia sarà tenuta a restituire al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura e Forze dell'ordine.

Trasferimento dei dati

La Compagnia potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ricevere informazioni in merito, potrà inviare una e-mail all'indirizzo cflife@protectiontrade.it.

Tempi di conservazione

I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto assicurativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizione previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società

Diritti degli interessati

La informiamo, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell'interessato, scrivendo a all'indirizzo mail cflife@protectiontrade.it.

In particolare, Lei potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il Contraente



Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007

Sanzioni penali

Art. 55, co.3 del D. Lgs. 231/2007

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Persone politicamente esposte

Le **persone fisiche** che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) **Per familiari** si intendono: I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte **intrattengono notoriamente stretti legami**:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

TABELLA 2 ELENCO CODICI T.A.E.

001 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI

005 FORZE DELL'ORDINE/FORZE ARMATE

010 COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO

012 PRODUZIONE VINO

014 ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA

110 PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA)

210 PRODUZIONE METALLI

230 PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI

250 PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE

320 PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

330 PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI

340 PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO

350 PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO

- 410 PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO
430 PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO
440 PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE
450 PRODUZIONE CALZATURE
460 PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO
463 CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA
467 PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI
470 PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE
473 PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA
480 PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI
490 PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO
491 PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA
492 PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI
493 PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
494 PRODUZIONE GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI
495 PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA
500 EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI
600 COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI
611 COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI
613 COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE
614 COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI
615 COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA
616 COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
617 COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO
618 COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI
619 COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI
620 COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO
621 COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA
630 SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENTI DI MEDIAZIONE DEL COMMERCIO)
649 COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE
653 COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA
654 COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI
660 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
671 RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE
672 RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI
710 SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA
722 SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI
724 SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
731 SERVIZI DI CUSTODIA VALORI
732 AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C
740 SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABLO, AEREO, AEREI
760 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E PESATURA MERCI)
771 AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773 SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITI
790 SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.)
829 BANCARI
830 SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSULENZA FINANZ. E ASSIC., PROM. FINANZ., AGENTI FINANZ., BROKER, MEDIAT. CRED. ECC)
831 SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, ECC.
832 PROFESSIONI AMMINISTRATIVE E CONSULENZA (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC)
833 SERVIZI DI PUBBLICITÀ
834 SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI)
840 SERVIZI DI ABBIGLIAMENTO E LAVORAZIONE
920 SERVIZI DI SANIFICAZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA
930 SERVIZI DI ABBIGLIAMENTO
940 SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
950 SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA
960 SERVIZI ISTITUZIONALI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SINDACALI
970 SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI (DISCOTECHES, CIRCHI, LUNA PARK, ECC.)
971 PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE
972 SALE CORSE, CASE DA GIOCO
981 SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA
982 SERVIZI PARRUCCHIERI BARBIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA
983 SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI
984 ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI AGENZIE MATRIM., ECC)
990 PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI)
991 PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, GEOMETRI, ECC.)
992 PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE
993 ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI)
999 ALTRA ATTIVITA'

TABELLA 1 CODICI SOTTOGRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA

Codici SAE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- 100 - TESORO DELLO STATO
- 101 - CASSA DD.PP.
- 102 - AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI
- 120 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI
- 121 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTÀ METROPOLITANE
- 165 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA
- 166 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
- 167 - ENTI DI RICERCA
- 173 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI
- 174 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
- 175 - ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
- 176 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA
- 177 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
- 178 - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
- 191 - ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Codici SAE SOCIETÀ FINANZIARIE

- 245 - SISTEMA BANCARIO
- 247 - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO
- 248 - ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
- 249 - SOCIETÀ VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (SV)
- 250 - FONDAZIONI BANCARIE
- 251 - CONTROPARTI CENTRALI DI COMPENSAZIONE
- 255 - HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE
- 256 - HOLDING FINANZIARIE PRIVATE
- 257 - MERCHANT BANKS
- 258 - SOCIETÀ DI LEASING
- 259 - SOCIETÀ DI FACTORING
- 263 - SOCIETÀ DI CREDITO AL CONSUMO
- 264 - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)
- 265 - SOCIETÀ FIDUCIARIE DI GESTIONE
- 266 - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV
- 267 - ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (D.I.C.R.)
- 268 - ALTRE FINANZIARIE
- 269 - IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE
- 270 - SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI
- 273 - SOCIETÀ FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
- 274 - ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
- 276 - AGENTI DI CAMBIO
- 278 - ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE
- 279 - AUTORITÀ CENTRALI DI CONTROLLO
- 280 - MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE
- 283 - PROMOTORI FINANZIARI
- 284 - ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
- 285 - HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE
- 289 - ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE
- 290 - SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI E NON FINANZIARI
- 294 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- 295 - FONDI PENSIONE
- 296 - ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
- 300 - BANCA D'ITALIA
- 301 - UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
- 329 - ASSOCIAZIONI BANCARIE

Codici SAE SOCIETÀ NON FINANZIARIE

- 430 - IMPRESE PRODUTTIVE
- 431 - HOLDING PRIVATE
- 432 - HOLDING OPERATIVE PRIVATE
- 450 - ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE
- 470 - AZIENDE MULTIPALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE
- 471 - IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ALLO STATO
- 472 - IMPRESE DI PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE
- 473 - ALTRE UNITÀ NON FINANZIARIE
- 474 - HOLDING PUBBLICHE
- 475 - IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
- 476 - IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
- 477 - IMPRESE CONTROLLATE DALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 480 - UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI
- 481 - UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
- 482 - SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI
- 490 - UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI
- 491 - UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
- 492 - SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI
- 500 - ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
- 501 - ISTITUZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI, BENEFICI, CULTURALI, SINDACALI, POLITICI, SPORTIVI E SIMILI
- 551 - UNITÀ NON CLASSIFICABILI
- 552 - UNITÀ NON CLASSIFICATE
- 600 - FAMIGLIE CONSUMATRICI
- 614 - ARTIGIANI
- 615 - ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI

Codici SAE RESTO DEL MONDO

- 704 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 705 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 706 - AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 707 - AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 708 - AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 709 - AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 713 - ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 714 - ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 715 - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE
- 717 - SOCIETÀ VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 718 - SOCIETÀ VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 719 - IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 723 - IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 724 - AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 725 - AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 726 - AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 727 - SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 728 - SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 729 - SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
- 733 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 734 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 735 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
- 739 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 743 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 744 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 745 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 746 - AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 747 - AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 748 - AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI NON UE
- 753 - FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 754 - FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 755 - FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI EXTRA UE
- 759 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 758 - SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 759 - SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI NON UE
- 763 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 764 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI EXTRA UE
- 765 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 766 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 767 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI EXTRA UE
- 768 - FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 769 - FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 770 - ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
- 771 - ALTRI ORGANISMI
- 772 - FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI NON UE
- 773 - FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 774 - FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 775 - FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI NON UE
- 776 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO DALLE SOCIETÀ VEICOLO E DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE
- 778 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO DALLE SOCIETÀ VEICOLO E DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE
- 779 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 782 - FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 790 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 783 - ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 784 - ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 785 - FAMIGLIE DEI ISTITUZIONI SENZAPAESI UE NON SCOP O DI MEMBRI DELL'UM LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI NON UE
- 791 - BANCA CENTRALE EUROPEA
- 794 - RAPPRESENTANZE ESTERE
- 800 - FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 801 - ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE DI PAESI EXTRA UE
- 802 - HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 803 - HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 804 - HOLDING OPERATIVE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 805 - HOLDING OPERATIVE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 806 - ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 807 - ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 808 - ALTRI AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 809 - ALTRI AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (in seguito anche Regolamento), fornisce le informazioni di seguito riportate.

Titolare del trattamento

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. con sede in Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma è il Titolare del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade Srl, con sede in via Giorgio Morandi, 22 – ITRI (LT), questo responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy all'indirizzo mail dpo_cflife@protectiontrade.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali da riportare sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 1/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto in essere tra le parti e l'adempimento di obblighi normativi.

Natura dei dati trattati

La Compagnia, in occasione delle operazioni di trattamento, potrà venire a conoscenza di dati identificativi e di contatto, dati relativi all'attività lavorativa svolta del cliente/assicurato, nome cognome e codice fiscale del/delle beneficiari/i.
I dati acquisiti saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali.
Il Trattamento è svolto dall'organizzazione del Titolare a mezzo di soggetti espressamente e specificatamente designati dal Titolare. I dati acquisiti e saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto. La mancata comunicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto continuativo necessario per poter erogare le prestazioni assicurative. Inoltre, nel caso in cui CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. abbia già ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente prima del perfezionamento del contratto, la Compagnia sarà tenuta a restituire al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura e Forze dell'ordine.

Trasferimento dei dati

La Compagnia potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ricevere informazioni in riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo cflife@protectiontrade.it.

Tempi di conservazione

I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto assicurativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizione previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società

Diritti degli interessati

La informiamo, che, potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell'interessato, scrivendo a [all'indirizzo mail chiff@protectiontrade.it](mailto:chiff@protectiontrade.it).

In particolare, Lei potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
 - ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
 - ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
 - ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
- Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

Rappresentante Legale / Delegato del Contraente

CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Sede
Legale: Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4960
info@cfassicurazionilife.com - cfassicurazionilifespa@pec.it
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 6.700.000,00 i.v. - C.F. 09623620151- P.IVA. 03801541008
REA CCIAA Roma n.702453
Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00096 – Società del Gruppo
CF Assicurazioni S.p.A. - Iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n.042
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CF Assicurazioni S.p.A.

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007

Sanzioni penali

Art. 55, co.3 del D. Lgs. 231/2007

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Persone politicamente esposte

Le **persone fisiche** che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione, della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) Per **familiari** si intendono: I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte **intrattengono notoriamente stretti legami**:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di natura patrimoniale;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Informativa in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela per l'apertura di un rapporto continuativo (Titolo II, Capo I, Sez I, Art. 17 e ss D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni e Capo III, Sez II, Art. 32 e ss del Regolamento IVASS n° 44 del 12/02/2019)

I dati identificativi e le informazioni personali da riportare nel presente modulo di proposta sono raccolti altresì per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le normative vigenti impongono alla Compagnia specifici obblighi di adeguata verifica della clientela da espletarsi mediante l'acquisizione delle informazioni utili ad identificare il cliente stesso (o l'eventuale soggetto che effettua l'operazione per conto di terzi ovvero l'esecutore); tali informazioni devono essere raccolte con lo scopo di verificarne l'identità, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico prontamente disponibile su richiesta della Compagnia. In aggiunta la normativa prevede ulteriori informazioni da raccogliere in fase di stipula e di apertura del rapporto continuativo inerenti:

- l'identificazione del titolare effettivo (o dei titolari se più di uno) e la verifica dell'identità degli stessi sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico prontamente disponibile su richiesta della compagnia);
- la raccolta di informazioni sullo scopo prevalente e sulla natura del rapporto continuativo, e sui alla Sezione Informazioni per l'adeguata verifica della clientela";
- l'identificazione di eventuali persone politicamente esposte;
- la raccolta delle informazioni sulla provenienza dei fondi utilizzati per l'operazione, e sui alla Sezione Informazioni per l'adeguata verifica della clientela";
- il comportamento tenuto dal cliente (o dall'eventuale soggetto che effettua l'operazione per conto di terzi) in occasione del l'instaurazione del rapporto continuativo, mediante la compilazione dell'apposita sezione "Comportamento tenuto in fase di sottoscrizione della presente proposta".

A tal fine l'art. 22 del citato decreto impone ai clienti (o l'eventuale soggetto che effettua l'operazione per conto di terzi ovvero all'esecutore) di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI IN MATERIA SI PREGA DI CONSULTARE IL MANUALE ANTIRICICLAGGIO IN USO E/O LE CIRCOLARI INTEGRATIVE SUCCESSIVAMENTE EMANATE DALLA COMPAGNIA PER LA RETE DISTRIBUTIVA

Persona fisica

Per gli obblighi previsti in materia di adeguata verifica della clientela, le informazioni necessarie per l'identificazione del contraente, dell'esecutore ovvero dell'eventuale soggetto che effettua l'operazione per conto di terzi sono quelle contenute nella presente proposta di polizza, rispettivamente, nella sezione

"Contraente" e nella sezione "Soggetto munito della rappresentanza legale".

Nei casi di rapporto continuativo instaurato per conto di terzi (ad esempio, persone giuridiche) il cosiddetto "Soggetto munito della rappresentanza legale" è colui che,

in forza dei poteri conferiti a mezzo di procura o delega, instaura "de visu" il rapporto continuativo in nome e per conto altrui.

Rientra nella presente fattispecie anche il caso di persona fisica a sua volta rappresentata da un soggetto terzo da lui delegato o rappresentato in forza di legge (si pensi al tutore del minore o all'inabile) e comunque qualsiasi soggetto delegato dal Contraente in forza di Procura.

TABELLA 1 CODICI SOTTOGRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA

Codici SAE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- 100 - TESORO DELLO STATO
- 101 - CASSA DD.PP.
- 102 - AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI
- 120 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI
- 121 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTÀ METROPOLITANE
- 165 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA
- 166 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
- 167 - ENTI DI RICERCA
- 173 - AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI
- 174 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
- 175 - ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
- 176 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA
- 177 - ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
- 178 - ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
- 191 - ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Codici SAE SOCIETÀ FINANZIARIE

- 245 - SISTEMA BANCARIO
- 247 - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO
- 248 - ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
- 249 - SOCIETÀ VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (SV)
- 250 - FONDAZIONI BANCARIE
- 251 - CONTROPARTI CENTRALI DI COMPENSAZIONE
- 255 - HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE
- 256 - HOLDING FINANZIARIE PRIVATE
- 257 - MERCHANT BANKS
- 258 - SOCIETÀ DI LEASING
- 259 - SOCIETÀ DI FACTORING
- 263 - SOCIETÀ DI CREDITO AL CONSUMO
- 264 - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)
- 265 - SOCIETÀ FIDUCIARIE DI GESTIONE
- 266 - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV
- 267 - ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (O.I.C.R.)
- 268 - ALTRE FINANZIARIE
- 269 - IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE
- 270 - SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI
- 273 - SOCIETÀ FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
- 274 - ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
- 276 - AGENTI DI CAMBIO
- 278 - ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE
- 279 - AUTORITÀ CENTRALI DI CONTROLLO
- 280 - MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE
- 283 - PROMOTORI FINANZIARI
- 284 - ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
- 285 - HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE
- 289 - ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE
- 290 - SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI E NON FINANZIARI
- 294 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- 295 - FONDI PENSIONE
- 296 - ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
- 300 - BANCA D'ITALIA
- 301 - UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
- 329 - ASSOCIAZIONI BANCARIE

Codici SAE SOCIETÀ NON FINANZIARIE

- 430 - IMPRESE PRODUTTRICI
- 431 - HOLDING PRIVATE
- 432 - HOLDING OPERATIVE PRIVATE
- 450 - ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE
- 470 - AZIENDE LOCALI, PROVINCIALI, REGIONALIZZATE E REGIONALIZZATE
- 471 - IMPRESE PARTICIPAZIONE DALLO STATO
- 472 - IMPRESE A PARTICIPAZIONE REGIONALE O LOCALE
- 473 - ALTRE UNITÀ PUBBLICHE
- 474 - HOLDING PUBBLICHE
- 475 - IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
- 476 - IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
- 477 - IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 480 - UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI
- 481 - UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
- 482 - SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI
- 490 - UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI
- 491 - UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
- 492 - SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI
- 500 - ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
- 501 - ISTITUZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI, BENEFICI, CULTURALI, SINDACALI, POLITICI, SPORTIVI E SIMILI
- 551 - UNITÀ NON CLASSIFICABILI
- 552 - UNITÀ NON CLASSIFICATE
- 600 - FAMIGLIE CONSUMATRICI
- 614 - ARTIGIANI
- 615 - ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI

Codici SAE RESTO DEL MONDO

- 704 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 705 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 706 - AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 707 - AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 708 - AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 709 - AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 713 - ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 714 - ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 715 - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE
- 717 - SOCIETÀ VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 718 - SOCIETÀ VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 719 - IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 723 - IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 724 - AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 725 - AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 726 - AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 727 - SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 728 - SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 729 - SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 733 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 734 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 735 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
- 739 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 743 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 744 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 745 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 746 - AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 747 - AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 748 - ALTRI SOCIETÀ FINANZIARIE DEI PAESI NON UE
- 753 - FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 754 - FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 755 - FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI EXTRA UE
- 756 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 757 - SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 758 - SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 759 - SOCIETÀ NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
- 763 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 764 - ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI EXTRA UE
- 765 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 766 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 767 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI EXTRA UE
- 768 - FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 769 - FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 770 - ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
- 771 - ALTRI ORGANISMI
- 772 - FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI NON UE
- 773 - FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 774 - FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'UM
- 775 - FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI NON UE
- 776 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO DALLE SOCIETÀ VEICOLO E DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE
- 778 - ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO DALLE SOCIETÀ VEICOLO E DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO SISTEMICHE
- 779 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 782 - FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 790 - IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 783 - ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 784 - ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'UM
- 785 - FAMIGLIE DEI ISTITUZIONI SENZAPAESI UE NON SCOP O DI MEMBRI DELL'UM LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI NON UE
- 791 - BANCA CENTRALE EUROPEA
- 794 - RAPPRESENTANZE ESTERE
- 800 - FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 801 - ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE DI PAESI EXTRA UE
- 802 - HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 803 - HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 804 - HOLDING OPERATIVE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 805 - HOLDING OPERATIVE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 806 - ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 807 - ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 808 - ALTRI AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
- 809 - ALTRI AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT

A,B,C,D



Cognome e Nome/Ragione Sociale del		A,B,C,D	
Debitore: Codice Fiscale		A,B,C,D	
Indirizzo:	Via/C.so/P.zza/Largo	A,B,C,D	
CAP:	A,B,C,D	Località:	A,B,C,D
Provincia:	A,B,C,D	Paese:	A,B,C,D
Titolare del Conto Corrente - IBAN :		A,B,C,D	
Presso la Banca:		Codice SWIFT (BIC):	
Ragione Sociale del Creditore: CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA SpA			
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT76002000009623620			
Sede Legale: Via/C.so/P.zza/		Via Paolo di Dono	N°:
Largo CAP:		Località:	
Provincia:		Paese:	

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in continuativa un singolo addebito
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
 Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Data 19/10/2023

Firma del debitore _____

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

 Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Indicare in questo campo il codice di riferimento che si applica la Banca citi nell'addebito

Codice identificativo del Debitore: _____

Eventuale soggetti per conto del quale viene effettuato il pagamento:
 Per pagamenti relativi ad un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) indicare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.

Nome dell'effettivo Debitore: _____

Codice identificativo dell'effettivo Debitore: _____

Nome dell'effettivo Creditore: _____

Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto un altro soggetto

Codice identificativo dell'effettivo Creditore: _____

Riferimenti del contratto sottostante: A,B,C,D

Descrizione del contratto: Incasso quietanza proposta n. A,B,C,D

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A: CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita SpA Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma RM	RISERVATO AL CREDITORE:
---	--------------------------------